



GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

**Le novità del D.Lgs 117/2017
integrato dal Decreto correttivo di Agosto 2018 e
successive modifiche e chiarimenti di Giugno 2019**



**Macrogì srl s.u.
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Tel. 0421-312475
Mail: roberto@studiomacro.it
giulia@studiomacro.it
sito internet: www.studiomacro.it**

**RIUNIONE NOVITA' TERZO SETTORE – SALA CONSILIARE
MUNICIPIO SAN STINO DI LIVENZA 24/06/2019 ORE 21.00**

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



TERZO SETTORE

San Stino di Livenza, 20/06/2019

OGGETTO: TERZO SETTORE MODIFICHE OPERATIVE DAL 2018 E ANNI SEGUENTI, AGGIORNAMENTO DOPO DECRETO CORRETTIVO AGOSTO 2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE E CHIARIMENTI A TUTTO IL MESE DI GIUGNO 2019

Nella Gazzetta Ufficiale del 02/08/2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo numero 117 del 03/07/2017 che recepisce la delega attribuita al Governo per le modifiche al cosiddetto Terzo Settore, cioè, in sintesi, gli enti non commerciali.

Qui facciamo una rapida sintesi delle principali novità, anticipandovi che sono molte ed in alcuni casi a forte impatto sull'operatività.

L'analisi è volta soprattutto alle Associazioni, essendo queste le attività non commerciali gestite dal nostro studio, ma accenneremo anche alle modifiche riguardanti le Onlus.

Quando sono entrate in vigore le nuove norme? Molte modifiche sono già entrate in vigore dal 01/01/2018 mentre per altre si è ancora in attesa dei decreti e dei regolamenti che dovevano già essere emanati fra sei e diciotto mesi dal 02/08/2017.

Le modifiche, di cui al Decreto Legislativo 117/2017, non riguardano le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ASD, che rimangono sottoposte alle normative precedenti al citato D.L. 117/2017, si ricorda che le ASD sono tali solo se iscritte al registro tenuto dal Coni, iscrizione che di solito viene fatta tramite una specifica Federazione Sportiva, ma qui si riportano le modifiche e le variazioni derivanti da altre leggi o da chiarimenti attuativi che le riguardano.

Denominazione (articolo 4) le attività non commerciali rientrano nell'acronimo ETS, Enti Terzo Settore, verranno poi nel testo ripartite in:

- Organizzazioni di Volontariato, ex Onlus, ODV
- Associazioni di Promozione Sociale, APS
- Enti Filantropici
- Imprese Sociali, per queste c'è un ulteriore Decreto Legislativo specifico, che comprendono anche le attuali Cooperative Sociali
- Reti Associative
- Associazioni riconosciute e non
- Fondazioni.

Rientrano, anche se con alcune particolarità, gli Enti Religiosi.

Attività (articolo 5) c'è una specifica elencazione indicata dalla lettera a) alla z), qui citiamo le principali in uso ai ns clienti:

- a) interventi e servizi sociali
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale O interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
- f) ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
- g) di promozione e diffusione della cultura
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
- i) della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
- j) alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
- k) educativa;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive
- m) dilettantistiche;
- n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992

Raccolta Fondi (articolo 7) qualsiasi attività volta alla raccolta di fondi necessari per finanziare l'ETS, questo anche tramite lasciti, donazioni e contributi non corrispettivi (cioè non dati in cambio di un bene o di un servizio) tranne nel caso di beni di modico valore (vedi arance — azalee — ecc.)

Divieto di distribuzione Utili (articolo 8) viene ribadito il divieto assoluto di distribuire utili e/o il patrimonio, in tutto o in parte, in qualsiasi modo, sia durante la vita dell'ETS sia in caso di cessazione dell'attività. È considerata distribuzione di utili, e quindi vietata anche:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quanto previsto dai CCNL o dagli organi professionali
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; qui per esemplificare citiamo il caso del bar di un'associazione, se una birra mi costa 0,80 Euro a cui devo aggiungere 0,10 Euro di spese generali devo venderla ad almeno 0,90 Euro, se la vendo a meno ho una distribuzione, vietata, di utili.

Estinzione ETS (articolo 9) in caso di cessazione il patrimonio deve essere destinato, gratuitamente, ad altra ETS; ove non possibile, a chi e come, verrà stabilito dal tenentario del Registro Unico ETS, registro nuovo di cui parleremo più avanti. La decisione di chiusura dell'ETS deve essere preventivamente comunicata al registro Unico almeno 30 giorni prima tramite raccomandata AR.

Iscrizione (articolo 11) tutte le ETS devono iscriversi al Registro Unico, da cui riceveranno un numero di iscrizione, numero che dovrà essere citato su tutti gli atti e su tutta la corrispondenza dell'ETS. Le ETS che svolgono attività principalmente o esclusivamente come impresa commerciale (vedi società sportive) devono iscriversi anche al Registro Imprese.

Denominazione (articolo 12) è obbligatorio indicare nella propria ragione sociale "Ente del Terzo Settore" o ETS, questa denominazione deve comparire su tutti i documenti emessi dall'ETS; in alternativa, a seconda dei casi, andrà usato APS per le Associazioni di Promozione Sociale e ODV per le Organizzazioni di Volontariato.

Scritture contabili e bilancio (articolo 13) Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate inferiori, a 220.000,00 Euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In calce al rendiconto andrà indicata la natura secondaria e strutturale per le attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio, di cui ai commi 1 e 2, deve essere redatto in conformità alla modulistica che sarà definita dal Ministero. Riguarda quindi il bilancio 2018 che è stato o verrà redatto nel 2019 Il bilancio sarà poi depositato al Registro Unico.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 Euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente; inoltre devono essere tenuti in costante aggiornamento, nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa a cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Ove le entrate superino il milione di Euro, andrà predisposto il cosiddetto Bilancio Sociale (qui omettiamo i dettagli visto che nessuno dei nostri clienti supera questo importo).

Libri sociali (articolo 15) sono obbligatori:

- a) libro o registro associati
- b) libro o registro assemblee
- c) libro registro degli organi gestionali e, ove presenti, quelli di controllo.

Tutti gli associati hanno diritto di visionare i registri.

Dipendenti delle ETS (articolo 16) accenniamo brevemente al fatto che avranno un trattamento economico non inferiore a quello dei contratti collettivi, secondo criteri di proporzionalità. Non affrontiamo l'argomento in modo specifico, ma restiamo a disposizione per chi volesse approfondire.

Volontari (articolo 17) i volontari che svolgono l'attività a favore dell'ETS in modo non occasionale devono essere registrati in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Possono comunque essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione, purché:

- non superino l'importo di 10 Euro giornalieri e 150 Euro mensili
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per le ASD sportive il limite di erogazione rimborsi è di 10mila euro annui in totale esenzione, oltre i 10 mila e fino ai 30.658 si paga a titolo di imposta l'aliquota Irpef del 23% oltre alle addizionali comunali e regionali, superati i 30.658 euro si ha la tassazione ordinaria. Gli importi citati sono da intendersi come somma fra quanto incassato nell'anno anche da più associazioni. Tutti gli importi pagati ai volontari associati devono essere comunicati al fisco con il modello CU certificazione unica

Assicurazione (articolo 18) gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Sarà emanato un decreto con le caratteristiche specifiche delle polizze. La stipula delle polizze è elemento essenziale delle, eventuali, convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Fin qui la parte comune a tutte le ETS, segue ora un'ampia serie di articoli a volte validi per tutte le ETS, a volte specifici, i primi qui sotto sono specifici.

Associazioni (articoli 20 — 31) sono previsti:

- atto costitutivo e statuto con contenuti minimi obbligatori, non ci sono stravolgimenti rispetto all'attuale normativa ma sarà necessario verificarli, caso per caso, onde evitare omissioni o difformità che possano comportare la perdita della qualifica di ETS.
- l'elenco degli amministratori, di solito i componenti del Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso il Registro Unico come pure ogni variazione che intervenga.
- è previsto un organo di controllo, come sindaci o revisori dei conti, ma questo è obbligatorio solo se per almeno due anni consecutivi vengono superati almeno due dei seguenti parametri:
 - attivo stato patrimoniale di almeno 110 mila euro
 - entrate di almeno 220 mila euro

- almeno 5 dipendenti,

L'organo di controllo deve essere formato da almeno un professionista abilitato.

- la revisione legale dei conti obbligatoria ove i limiti già indicati siano di almeno:
 - 1,1 milione
 - 2,2 milioni
 - 12 dipendenti.

I componenti degli organi amministrativi devono avere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge.

Organizzazioni di Volontariato (articoli 32 — 36) ODV è l'acronimo che deve comparire in alternativa alla dicitura intera su ogni documento emesso, deve essere costituita da almeno 7 persone fisiche o da almeno 3 ODV, possono avere dipendenti ma questi non possono superare il 50% dei volontari. Possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. per l'attività di interesse generale prestata possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Associazioni di Promozione Sociale (articoli 35 — 36) APS, sono costituite da almeno 7 persone fisiche o da almeno 3 APS, in pratica sono delle normali Associazioni con però l'obbligo di non prevedere esclusioni di alcun tipo fra gli associati. Se non ci sono almeno 7 associati l'APS non potrà iscriversi al Registro Unico, se già iscritta e il numero dei soci scende sotto i 7 deve reintegrare il numero entro un anno pena la cancellazione dal registro Unico, l'APS andrà quindi sciolta.

Qui omettiamo gli Enti Filantropici, le Imprese e le cooperative sociali, le Reti associative, le società di Mutuo soccorso.

Registro Unico (articoli 45- 54) viene istituito un Registro Unico delle ETS a livello nazionale, pubblico e gestito in modo telematico da ogni Regione. Il regolamento, la modulistica, ecc. saranno definiti con successivi decreti, deve comunque riportare le informazioni di base, ossia denominazione, forma giuridica, sede, oggetto, codice fiscale/partita iva, generalità dei rappresentanti etc.... Il registro è composto da sezioni, quindi le attuali associazioni rientreranno nella sezione delle APS mentre le Onlus in quella della ODV. Ogni ETS dovrà iscriversi depositando copia dell'atto costitutivo e statuto; decorsi 60 giorni dal deposito della documentazione, si è automaticamente iscritti, salvo richieste di modifiche o integrazioni. Al Registro verranno poi forniti i dati dell'ETS, codice fiscale e eventuale partita iva, elenco dei componenti dell'organo di controllo, attività svolta, ecc., come pure andranno comunicate tutte le variazioni e l'eventuale chiusura. Vanno inoltre comunicati entro il 30/06 (il primo sarà il 30/06/2018) il bilancio o il rendiconto finanziario e la rendicontazione della raccolta fondi. Ogni tre anni il Registro procederà alla verifica ed all'aggiornamento dei dati comunicati. Cesserà quindi l'obbligo dell'invio del modello EAS. Al momento il Registro Unico non è stato ancora istituito, si prevedono tempi lunghissimi, per questo è previsto che in attesa che venga formalizzato il registro Unico nazionale, gestito dalle Regioni, gli ETS si iscrivano ai vari Registri già in vigore presso le varie Regioni, al momento dell'iscrizione va depositato un nuovo statuto redatto sia in base alle norme di cui al D.L. 117/2017 sia agli specifici regolamenti Regionali che quindi possono variare Regione per Regione. L'oggetto sociale, cioè l'attività che l'ETS intende svolgere non può essere generico o estremamente ampio, ma deve indicare con chiarezza i suoi obiettivi. Il nuovo statuto, con relativo verbale, deve essere preventivamente depositato all'Agenzia delle Entrate. Il deposito all'Agenzia delle Entrate è in esenzioni di tassa di registro e di imposta di bollo. È obbligatorio il numero minimo di 7 costituenti, quindi il verbale deve essere sottoscritto da almeno 7 associati a titolo di parti attive dell'ETS. Il verbale deriva da una Assemblea che può essere anche ordinaria, di regola la modifica dello statuto prevede quella straordinaria, con maggioranza semplice, la metà + 1 dei votanti. Il termine per l'adeguamento statutario è il 03/08/2019, al momento non è certo, ci sono idee diverse, su cosa succeda all'ETS che non rispetti tale termine, in ogni caso la mancanza di almeno 7 costituenti comporta il mancato riconoscimento come ETS con la conseguente trasformazione in Ente Commerciale con quindi gli obblighi fiscali ed amministrativi di una normale società. Alcune ETS potrebbero essere già iscritte al Registro Regionale, ma se sono APS la cui iscrizione non è scaduta possono chiedere il passaggio automatico ma se sono

ODV devono obbligatoriamente procedere alla nuova iscrizione.

Eventi (articolo 70) gli Enti pubblici possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili, per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. In occasione di particolari eventi o manifestazioni, gli ETS possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26/03/1959 numero 59. Gli ETS dovranno predisporre un rendiconto per ogni evento, registrando tutte le entrate ed uscite. Il rendiconto andrà inviato all'eventuale Ente che ha erogato dei contributi e inserito nel proprio sito internet.

Sedi (articolo 71) le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Gli Enti pubblici possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile

Imposte (articoli 79 -86) non sono considerati proventi commerciali: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche.

Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Le attività di interesse generale ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra.

Per le **APS** c'è un regime specifico che indica:

- non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.
- non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

Si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari;
- f) la somministrazione di alimenti e bevande nei locali in cui viene svolta l'attività.

Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini

di concorrenzialità sul mercato.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 Euro. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1 %. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3%. Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16. **ATTENZIONE** in base ad una interpretazione di un regolamento comunitario fatta da parte dell'Agenzia delle Entrate circa un anno fa, le attività di somministrazione bevande, alimenti, vendita di gadget, ecc. effettuate durante le manifestazioni di raccolta fondi o per eventi (Sagre – Costa Longa – Festa dei Colori e Sapori – ecc.) non sono considerate commerciali, sempre se non superano i limiti di incasso precedentemente citati, e quindi non si calcolano imposte ires ed irap, ma sono sottoposte ad iva e quindi su quanto incassato si dovrà versare l'iva calcolata in modo forfetario al 50%. Facciamo un esempio, incasso da "polenta e costa" 10 mila euro, l'iva qui al 10% è di 909,00 euro (dal totale si scorpora l'iva), di questa ne devo versare il 50% quindi 454,55 + 1% (pagamento trimestrale) = 459,10. Calcolate quindi che su quanto incassate versate circa il 4,6%. Ricordo che non avete obbligo di registratore o di ricevute fiscali. L'Agenzia delle Entrate sta applicando questa interpretazione con effetto retroattivo, dal 2014 e sta effettuando una ampia serie di verbali.

Operazioni Intra ed extra cee – reverse charge – omissis

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Gli enti del Terzo settore che non applicano il regime forfetario a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono, in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente. Gli obblighi si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui al codice civile.

Gli enti del Terzo settore non commerciali, limitatamente alle attività non commerciali, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Gli enti del Terzo settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario

Sanzioni (articolo 91) In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi

e riserve comunque denominate anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 Euro a 20.000,00 Euro.

In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro.

Imposte diverse (articolo 82) Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti ed utilizzati ai fini statuari.

Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS.

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti dall'imposta di bollo

L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario Siae.

Deduzioni e Detrazioni (articolo 83) Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 Euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai punti precedenti.

Responsabilità. Per le ETS non riconosciute la responsabilità, anche personale, è in capo ai componenti dell'organo amministrativo e specificatamente del Presidente e di chi effettivamente opera nella gestione dell'ETS, per le ETS riconosciute la responsabilità è limitata al patrimonio esistente, la registrazione è però complessa in quanto prevede un atto notarile, l'apporto di un patrimonio che varia, a seconda dei casi, fra 15 e 30 mila euro, una specifica domanda di registrazione ora alla Prefettura e domani al Registro Unico e l'obbligo di una contabilità specifica. Somministrazioni di alimenti e bevande. È ammessa per le APS e non viene considerata attività commerciale se complementare all'attività statutaria, se svolta solo a favore degli associati e dei loro familiari, se priva di insegne, di pubblicità o comunque di richiami per il pubblico. Vedi però regolamento Iva precedentemente citato ove avvenga durante manifestazioni specifiche.

5 per mille. Il ministero emanerà prima di fine 2017 un nuovo regolamento volto al riconoscimento delle ETS a cui spetta il 5 per mille e le modalità di erogazione dei relativi fondi.

Obblighi basilari. Ricordiamo che gli ETS non possono effettuare pagamenti o incassi, in

contanti, superiori a 999,99 euro, in caso di violazione è prevista una specifica sanzione. Il mancato invio del modello EAS nei termini di legge comporta l'automatica esclusione dal regime forfetizzato e l'applicazione, ai fini fiscali, iva e redditi, del normale regime commerciale di ogni attività produttiva.

Rapporto entrate/uscite, non c'è alcun obbligo che comporti che le entrate e le uscite annualmente coincidano, posso avere quindi, a fine, anno, un risultato positivo o negativo, ma per evitare l'uso illegale di raccolta fondi, è stabilito che le mie entrate non devono superare i costi, qui per entrate non si considerano le sponsorizzazioni. Quindi, e questo vale soprattutto per le ODV, devo dimostrare che le mie entrate vengano effettivamente utilizzate ai fini istituzionali e non rimangano a disposizione degli associati. È previsto uno scostamento massimo del 5% per non oltre due anni.

Iva ed entrate per servizi di assistenza, riguarda le ODV, i ricavi per servizi prestati (assistenza notturna malati, trasporto infermi, consegna medicinali e referti, ecc.) sono esenti da Iva solo se i ricavi sono pari o inferiori ai costi.

Macrogj srl s.u.
Dott.ssa Comm. Giulia Costa
Rag. Roberto Costa